CAPITOLO 7245 (EX 7501)
LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 477
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale.

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Affari
Amministrativi di Bilancio e il Patrimonio
Ufficio VII

RUBRICA:
SEZIONE:
CLASSE FUNZ.:
TITOLO:
CATEGORIA:
CLASSE ECON:
SETTORE:
REGIONE:

IMPORTI AUTORIZZATI	a tutto il 2000	nel 2001	nel 2002	nel 2003	nel 2004	TOTALE
	31,76	11,87	11,87	11,87	10,07	77,44

SITUAZIONE CONTABILIZZATA:	nel 2001	a tutto il 2001
Autorizzazioni	11,87	43,64
Storni in avere	//	//
Storni in date	//	//
Totale stanziamenti	11,87	43,64
Impegni	8,76	38,11
Economie	//	//
Residui di stanziamento	5,62	5,62
Pagamenti	8,66	31,87
Perenzioni	//	//
Residui Propri	3,61	5,28

CAPITOLO 7246 (EX 8001)
LEGGE 28 luglio 1997, N251, comma 2
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti di Cultura

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Affari Amministrativi di Bilancio e il Patrimonio
Ufficio VII

RUBRICA:
SEZIONE:
CLASSE FUNZ.:
TITOLO:
CATEGORIA:
CLASSE ECON:
SETTORE:
REGIONE:

IMPORTI AUTORIZZATI	a tutto il 2000	nel 2001	nel 2002	nel 2003	nel 2004	TOTALE
	6,20	1,54				7,74

SITUAZIONE CONTABILIZZATA:	nel 2001	a tutto il 2001
Autorizzazioni	1,54	9,83
Storni in avere	//	//
Storni in date	//	//
Totale stanziamenti	1,54	9,83
Impegni	1,18	8,97
Economie	//	//
Residui di stanziamento	0,92	0,92
Pagamenti	0,25	4,82
Perenzioni	//	//
Residui Propri	0,51	3,60

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

LEGGE n. 57/2001, ART. 22 comma 1

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

Al capo III della legge 57/2001 riguardante "Misure di intervento nel settore delle comunicazioni", l'art. 22 prevede un contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni.
Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET, è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

All'onere derivante dall'attuazione della norma si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

LEGGE n. 57 , ART. 23 comma 1

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

Al capo III della legge 57/2001 riguardante "Misure di intervento nel settore delle comunicazioni", l'art. 23 prevede contributi a favore delle emittenti televisive locali.
Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore all'80 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 58, L.448/2001).
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.